N° 81/16 GAB
Prot. n° 5436 del 31/3/2016

COMITATO PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PROTOCOLLO D'INTESA
A TUTELA DELLA GENITORIALITA' E DEGLI OBBLIGHI DI CURA

Tra

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI in persona del Presidente

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI in persona del Procuratore

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI in persona del Presidente

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI PRESSO LA CORTE DI APPELLO E LA PROCURA GENERALE DI NAPOLI

Visti

- gli artt. 2, 3, 24, 37, 51 Cost.;
- gli artt. 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
- la Direttiva 76/207/CEE come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro,
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 82006);
- la l. 5 febbraio 1992, n. 104, legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e ss.mm., nonché le leggi vigenti in materia di patologie oncologiche ed invalidanti;

- la l. 8 marzo 2000, n. 53 ed in particolare l'art. 9 sulla promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e ss.mm;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 4 ottobre 2005 che riconosce ai padri liberi professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- il d.lgs. 30 maggio 2005, n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro,
- il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", come modificato anche dall'art. 8 quater della l. 6 giugno 2008, n. 101;
- la l. 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, sull'applicazione degli artt. 17 e 22 d.lgs. n. 151/2001 a tutela del sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. 8 agosto 1995, n. 335;
- il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;
- l'art. 21 della l. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. "Collegato Lavoro";
- la l. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. "Riforma Fornero";
- il d.l.vo n. 80 DEL 15.6.2015
- il codice Deontologico Forense;
- il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati del 13 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 ottobre 2013 in tema di adozioni negli Uffici Giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare pienamente la condizione di maternità e genitoriale con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli stessi Uffici;
- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine di Napoli in tema di esonero dai crediti formativi

considerato che ciascuna Autorità, in ragione del proprio ufficio,

- riconosce l'importanza del raggiungimento dell'uguaglianza di genere "de iure" e "de facto" nonché l'importanza di una effettiva conciliazione tra esigenze di natura professionale ed esigenze di natura familiare nell'organizzazione lavorativa per entrambi i sessi;
- condivide la necessità di intervenire affinché la tutela della genitorialità, anche per effetto di adozione nazionale e internazionale e di affido familiare, tragga concreta realizzazione, così garantendo ed affermando una reale parità di genere sia nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, che nell'esercizio della professione forense;
- intende adottare condotte funzionali allo stato di gravidanza, alla condizione di genitore

nell'obiettivo di realizzare i menzionati principi di parità;

- condivide la necessità di adottare condotte che rispondano alle esigenze di assistenza e cura di familiari, minori o maggiori di età, affetti da handicap gravi, patologie oncologiche e/o patologie gravemente invalidanti, secondo la normativa vigente;
- ritiene che il seguente protocollo, fermo restando il rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia dei rinvii delle udienze, **individui linee – guida** che le parti firmatarie si impegnano a rispettare, promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione nella prospettiva della assicurazione di una effettiva e concreta tutela della genitorialità e delle politiche di pari opportunità, anche con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli uffici giudiziari.

Tutto quanto sopra visto e considerato,

il Presidente della Corte di Appello di Napoli
il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
il Presidente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Napoli,
il Dirigente Amministrativo presso la Corte di Appello di Napoli
il Dirigente Amministrativo presso la Procura Generale di Napoli

ferma restando la facoltà per il difensore di far valere il proprio legittimo impedimento, si impegnano , ciascuno per la propria parte e competenza nei termini seguenti:

A) i Giudici, nel fissare le udienze e disporre i rinvii delle stesse, terranno conto anche dello stato di gravidanza e maternità delle donne avvocate, per il periodo corrispondente al congedo per maternità previsto dall'art. 16 di cui al dlg 151/2001, a prescindere dalla sussistenza di particolari patologie connesse, tenendo conto, altresì, della possibile contemporaneità di più incarichi professionali innanzi ad Autorità Giudiziarie diverse.

Analogamente, nel caso in cui l'avvocato rappresenti di essere genitore affidatario o adottivo di minore, i Giudici, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terranno conto delle specifiche esigenze connesse al suddetto status per i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia.

Nel caso di affido o adozione internazionale i Giudici, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terranno conto del periodo in cui l'avvocato rappresenti di doversi recarsi all'Estero, anche prima dell'effettivo ingresso del minore in famiglia.

B) In conformità ai principi e nei limiti espressi al precedente punto A), il Giudice, nel suddetto periodo di gravidanza e puerperio, concederà ai richiedenti – laddove non abbiano avanzato istanza di rinvio per legittimo impedimento - la possibilità di concordare l'ordine di trattazione dei procedimenti; tale precedenza dovrà essere accordata compatibilmente con le esigenze del ruolo, nonché con le esigenze professionali o di pari rilevanza degli altri colleghi impegnati nelle cause comprese nell'elenco di trattazione.

Ove sussista la necessità di allattamento, il Giudice, su richiesta delle interessate metterà in atto tutte le agevolazioni al momento ritenute necessarie per favorire l'attività di difesa.

Tale disposizione troverà applicazione anche nel caso di avvocato padre che abbia la cura esclusiva, anche solo temporanea, dei figli/e nei primi tre mesi di vita, nonché, in caso di genitorialità adottiva o di affido, nel periodo di cinque mesi di cui al punto A).

Analogamente il Giudice provvederà in caso di motivata necessità e/o di urgenza dei/delle figli/e di età inferiore ai tre anni.

C) Dei benefici di cui alla lettera B) – salvo i casi in cui l'avvocato abbia fatto valere il proprio legittimo impedimento - potranno fruire anche avvocati portatori di handicap o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti e avvocati che assistano familiari con "handicap" in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4 l. 104/1992, o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti.

Sono da intendersi quali "familiari": il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori (anche adottivi) o il coniuge della persona con "handicap", in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ai sensi dell'art. 33 comma 3 l. 104/1992).

Detti benefici si intendono estesi anche alle famiglie di fatto, presentando, in proposito, la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

D) Il personale di cancelleria, gli avvocati e i praticanti, nello svolgimento degli adempimenti presso gli uffici, daranno la precedenza all'avvocato e alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento. Le indefettibili necessità di cura di figli/e nei primi mesi di vita ed altre gravi e documentate necessità della prole comporteranno analoga precedenza per entrambi i genitori.

E) Al fine di potersi avvalere del presente protocollo l'avvocato esibirà l'attestazione, rilasciata previamente dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, comprovante la presentazione da parte

dell'interessato della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di cui sopra e della durata del periodo di possibile fruizione, ove si tratti di condizione temporanea.

F) Il presente protocollo – che rimane comunque aperto alla sottoscrizione di altri Uffici Giudiziari e Organismi attivi nel Distretto di Corte di Appello che intendano successivamente aderirvi – viene assunto ad integrazione di tutti i protocolli, compreso il protocollo per le udienze penali del Tribunale di Napoli, accordi, convenzioni, intese e quant'altro precedentemente adottato ed esistente in materia, anche presso i singoli circondari.

Il presente protocollo viene sottoscritto in quattro originali, uno per la Corte di Appello, uno per la Procura Generale, uno per il Consiglio dell' Ordine degli avvocati, uno per il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario.

Napoli, lì 31 marzo 2016

Il Presidente della Corte di Appello di Napoli
Dott. Giuseppe de Carolis di Prossedi

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
dott. Luigi Riello

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Avv. Armando Rossi

Il Dirigente Amministrativo presso la Corte di Appello di Napoli
Dott. Armando Ciccarelli

Il Dirigente Amministrativo presso la Procura Generale di Napoli
Dott. Alfredo Orsini

Il Presidente del Comitato Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Napoli
dott.ssa Domenica Miele